

**IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE**  
**Della Federazione Italiana Sport Equestri**  
**Avvocato Bianca Magarò**

Ha emesso la seguente decisione disciplinare nei confronti di:

**STEFANIA BUONAMICI – Decisione n. 11/15**

\* \* \*

A seguito della trasmissione del fascicolo a questo Giudice da parte della Procura Federale, perveniva la segnalazione del sig Ezio Pollastrini, il quale lamentava il comportamento tenuto dalla sigra Stefania Buonamici, Presidente di Giuria S.O., la quale, in occasione del concorso Ippico Le Lame, del 20.9.2015, aveva deciso di far disputare alla junior Priscilla Pigozzi Garofalo il barrage, successivamente alla conclusione del percorso base, nella categoria T125 livello 3 gruppo 1 pony, ma dopo che la stessa aveva lasciato il campo di gara, in seguito all'annuncio dello speaker che il barrage non ci sarebbe stato.

La predetta junior era, infatti, la unica partecipante a tale categoria e aveva concluso il percorso base con 4 penalità, senza, però, eseguire il barrage consecutivo, in quanto lo speaker così aveva annunciato.

Questo Giudice Sportivo, investito per competenza, ex art 34 del vigente Regolamento di Giustizia, visti gli artt. 34 e 39 del Regolamento di Giustizia, fissava la pronuncia del provvedimento per la data del 23.11.2015, concedendo termine a difesa per memorie e documenti entro due giorni prima della decisione.

Successivamente alla tempestiva comunicazione del provvedimento da parte della Segreteria, non perveniva alcuna deduzione da parte della interessata.

\*\*\*

Da quanto esposto nella stessa segnalazione del Pollastrini, il quale non trattiene una serie di note polemiche, anche rispetto ad altre decisioni emesse dal GSN, emerge la totale infondatezza della segnalazione.

La decisione della Presidente di Giuria Buonamici di far eseguire il barrage alla concorrente che aveva terminato il percorso base, successivamente al suo allontanamento dal campo di gara in seguito all'annuncio dello speaker, non è, infatti, stata censurata nella

immediatezza dei fatti, con il rimedio espressamente previsto dal Regolamento Nazionale S.O. agli art 35.1 e ss, il che implica che la decisione non è censurabile a posteriori da parte del GSN sulla base di fatti non portati a conoscenza dei diretti interessati nelle forme e nei modi di cui ai regolamenti. In ogni caso la predetta decisione non si è concretizzata in una alterazione unilateralmente decisa dell'esito della gara, bensì rappresenta il frutto della interpretazione che il Presidente di Giuria ha fornito del Regolamento e ciò proprio in seguito all'intervento dello stesso denunciante, il quale aveva la possibilità di censurarla nella immediatezza. La decisione della Presidente non ha, da un lato, recato pregiudizio alcuno o alterato l'andamento del concorso nella specifica categoria, dall'altro, non ha provocato alterazioni del risultato sportivo che potessero essere censurate da soggetti portatori in interessi e/o situazioni giuridicamente tutelabili, pertanto non è censurabile né sindacabile nel merito da questo Giudice anche ai sensi e per gli effetti dell'art 9 Regolamento U.d G. S.O. Devesi rilevare, infine, che il denunciante stesso ritiene che i comportamenti della giuria fossero finalizzati all'interesse dei concorrenti e in totale buona fede, pertanto questo GSN non ravvisa elementi tali da giustificare un intervento sanzionatorio,

**P.Q.M.**

Il Giudice Sportivo Nazionale dispone l'assoluzione di **Stefania Buonamici**,

**MANDA**

alla Segreteria Federale per la comunicazione e la pubblicazione del presente provvedimento.

Roma, li 23 Novembre 2015

Il Giudice Sportivo Nazionale

F.to Avv. Bianca Magarò